



[Eventuale.
Logo del
Committente]

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria – Università di Foggia, con sede in Via Napoli n.25, C.F. 94045260711 partita I.V.A. 03016180717, PEC protocollo@cert.unifg.it (di seguito denominato **DIPARTIMENTO DAFNE**), rappresentato/a dal Direttore Prof. Agostino Sevi, domiciliato come sopra per la carica,

E

Il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, email ci@crea.gov.it, pec ci@pec.crea.gov.it, avente sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008, e sede operativa in via S.S. 673 km 25,200 città Foggia (FG) 71122 (di seguito denominato **CREA-CI**), rappresentato dal Direttore del Centro Prof. Nicola Pecchioni, nominato con decreto del Presidente del CREA n. 121424 del 23/12/2021

PREMESSO CHE

–Il Dipartimento DAFNE è interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

–Il CREA-CI è un Centro del CREA, Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, istituito con D. Lgs. 454/1999;

–ai sensi dell'art.2 comma 3 dello statuto il CREA per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può fornire servizi a terzi in ragione di diritto privato;

	–il CREA-CI ha le competenze e le conoscenze necessarie per prestare i servizi	
	richiesti ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti	
	collaborando con Enti ed aziende che operano direttamente nel settore scientifico.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art.1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo contratto.	
	Art. 2 - Oggetto del contratto e responsabilità scientifica	
	Il CREA-CI, nella sua Sede di S.S. 673 km 25,200, si impegna ad eseguire un	
	programma di ricerca nell’ambito del PRIN: Progetti di Ricerca di Rilevanza Nazionale	
	– Bando 2022 Prot. 202282ZTPL dal titolo “Biological, chemical and genetic bases of	
	granary weevil and purple wheat interactions”. Il programma di ricerca/analisi/servizio	
	è descritto nell’ allegato A facente parte integrante del presente contratto. Modifiche	
	al programma potranno essere introdotte nel corso del presente contratto, previo	
	accordo scritto tra i responsabili scientifici. Il responsabile scientifico dell’attività, per il	
	CREA-CI, sarà il Dott. Pasquale De Vita, mentre il responsabile per il Dipartimento	
	DAFNE sarà il Prof. Giacinto Salvatore Germinara	
	Art. 3 - Durata	
	Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi a far tempo dalla data di stipula. Il	
	servizio/attività di ricerca dovrà essere espletato entro il termine del 11/08/2025.	
	Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti con un nuovo atto scritto.	
	Art. 4 - Modalità operative	
	Le attività di cui al programma di ricerca/analisi/servizio saranno svolte presso i campi	
	sperimentali/laboratori del CREA-CI siti in via S.S. 673 km 25,200, 71122 Foggia (FG)	
	Art.5 - Organizzazione del personale	

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente contratto, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. I nominativi del personale che si recherà presso le strutture dell'altro contraente dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Art. 6 – Relazione Finale

Il CREA-CI s'impegna al termine delle prove a fornire i risultati in formato Excel/word/pdf/power point delle prove oggetto della ricerca/servizio di cui all'Art. 2. Infine redigerà e consegnerà alla scadenza del contratto una relazione finale contenente i risultati dell'esecuzione prestata.

Art. 7 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'attività prestata dal CREA-CI ai fini dello svolgimento della ricerca il contraente si impegna a versare il corrispettivo pari ad Euro 31.500, I.V.A compresa, costituito da:

A) un primo acconto (pari al 75% del totale) di € 23.625,00, IVA compresa, alla firma del presente contratto;

B) il saldo (pari al 25% del totale) di € 7.875,00, IVA compresa, a conclusione delle attività e consegna dei risultati;

Il Dipartimento DAFNE si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. La fattura elettronica verrà inviata tramite SDI (Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate) con il codice IPA di seguito indicato GAVGZN.

Il corrispettivo dovrà essere versato con bonifico ordinario sul conto corrente

	speciale infruttifero c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di	
	Roma, Conto di Tesoreria intestato a: “CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e	
	l'analisi dell'economia agraria”, Contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di	
	Roma: N. 79347.	
	Il Dipartimento DAFNE indicherà nella causale la sigla della struttura (CREA-CI) e il	
	numero di fattura, oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri	
	(es.: CREA CI, Fatt. n. ... del ... – oggetto anno 20..).	
	In caso di proroga, il corrispettivo e le modalità di erogazione dello stesso saranno	
	successivamente pattuiti con atto aggiuntivo in forma scritta. Il CREA-CI si impegna	
	ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del corrispettivo ricevuto	
	previsti dalla legge n.136/2010 e successive modificazioni.	
	Art. 8 - Riservatezza	
	Il CREA-CI si impegna a garantire al Dipartimento DAFNE il completo riserbo da parte	
	propria e dei propri collaboratori su tutti i risultati, le informazioni, i prodotti e quant'altro	
	deriverà dalle attività oggetto del presente contratto e a non divulgare le citate	
	informazioni a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta di Dipartimento	
	DAFNE (necessaria anche in caso di interesse alla pubblicazione scientifica) e ad	
	utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto.	
	Art. 9 - Proprietà dei risultati	
	Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente	
	convenzione saranno di esclusiva proprietà di Il Dipartimento DAFNE, che riconoscerà	
	al CREA-CI la paternità scientifica. In tale ambito, quindi, il personale CREA-CI potrà	
	pubblicare i risultati solo previo consenso di Il Dipartimento DAFNE, mentre risulterà	
	tra gli inventori di eventuali Brevetti nazionali o internazionali. Nel caso in cui l'attività	
	oggetto del contratto consenta di definire un ritrovato brevettabile, le Parti convengono	

che Il Dipartimento DAFNE avrà l'esclusiva della titolarità dei diritti patrimoniali del brevetto e potrà chiedere la protezione brevettuale nei Paesi e con le modalità che riterrà più opportune, fatto salvo il diritto morale riconosciuto all'inventore, ai sensi delle leggi vigenti, nonché del Regolamento del CREA.

Tutti i risultati parziali e finali derivanti dal presente contratto saranno delle Parti. Il CREA-CI potrà pubblicarli ed utilizzarli nelle forme ritenute più consone, ma comunque sempre in accordo con Il Dipartimento DAFNE. Titolari dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento di eventuali Brevetti ottenuti dall'attività oggetto del contratto saranno le Parti, che potranno chiedere la protezione brevettuale nei Paesi e con le modalità che riterranno più opportune, fatto salvo il diritto morale riconosciuto all'inventore, ai sensi delle leggi vigenti, nonché del Regolamento del CREA, previa sottoscrizione di un contratto di gestione congiunta del brevetto.

Art. 10 - Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto, così come nei per due anni dalla conclusione effettiva del contratto, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova

applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 11 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Le parti possono risolvere il contratto nei casi di inadempimento gravi e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi all'altra parte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o a mezzo raccomandata A/R. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art.1454 cod. civ.

Art. 12 - Responsabilità

Le parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza del presente Contratto.

Art.13 - Diritto di recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e Il Dipartimento DAFNE si impegna a corrispondere al CREA, l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente contratto, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla sua stipula. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016. Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Art. 16 - Norme applicabili

Il presente contratto è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra Il Dipartimento DAFNE e il CREA-CI si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente

atto sono a carico del CREA-CI 16 euro ogni 4 pagine incluso allegato tecnico che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto ad IVA.

(luogo)....., li (data)

Per Il Dipartimento DAFNE

Per il CREA-CI

Il Direttore

il Direttore

Prof. Agostino Sevi

Prof. Nicola Pecchioni

Allegato A

Nell'ambito del PRIN: Progetti di Ricerca di Rilevanza Nazionale – Bando 2022 Prot. 202282ZTPL dal titolo “Biological, chemical and genetic bases of granary weevil and purple wheat interactions”, il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (in seguito CREA-CI) di Foggia, sulla base delle sue consolidate esperienze e specifiche competenze e in qualità di ente terzo:

- Fornirà un set di linee isogeniche di grano tenero e duro (HIFs-NILs), compresi i parentali, utili agli altri partner di progetto per lo svolgimento delle attività di ricerca;
- Svolgerà le attività di ricerca previste nell'ambito della WP2, Task 2.2. riguardo la caratterizzazione genetica su base molecolare delle suddette linee isogeniche di grano tenero e duro;
- In collaborazione con gli altri partner di progetto, sarà impegnato nelle attività previste dalla WP3, task 3.1 riguardo la preparazione di frazioni decorticate delle linee isogeniche di grano tenero e duro;
- In collaborazione con gli altri partner, sarà impegnato nelle attività di WP1, Coordinamento e Monitoraggio delle attività di progetto, e WP6, Divulgazione dei risultati.